

Comune di Valmacca
Provincia di Alessandria

**VERBALE SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI VALMACCA
PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2011**

Premesso che:

- in data 10/11/2011 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Valmacca, per l'annualità economica 2011;
- Il revisore unico con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 3062 in data 23/11/2011 ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di CCDI attestando il rispetto delle prescrizioni del CCNL e la compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;
- la Giunta Comunale, con deliberazione in data 26/11/2011 n. 49, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

L'anno 2011, il giorno trenta del mese di novembre, nella sede del Palazzo Comunale di Valmacca ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica:

- **Dott.ssa Angela IANNELLO (Segretario Comunale/Responsabile gestione giuridica personale) - Presidente** –
- Assente Dott.ssa Paola ROBOTTI- Sindaco/Responsabile servizi tecnici/manutentivi

R.S.U. nelle persone di:

- **Luigina TOSETTI**


Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone di:

- **Claudia STINCO - CGIL/FP**
- **Fabrizio SALA - CISL FP**

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Valmacca per l'annualità economica 2011.

**ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E RISORSE**

- Il presente CCDI si applica al personale non dirigente del Comune di Valmacca;
- Il presente contratto si riferisce al periodo 1.1.2011 – 31.12.2011 e concerne i criteri per la ripartizione e distribuzione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativamente all'anno 2011.




ART. 2
COSTITUZIONE FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 - ANNO 2011

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2011 risulta così costituito:

1) risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità così composte:

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (EURO)
C.C.N.L. 01/04/199	Art. 14 c. 4 riduzione 3% risorse destinate allo straordinario	€ 267,00
	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2 lettere b) c) d) e) del CCNL 06/07/1995	€ 8.227,00
	Art 15 comma 1 lett. b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	€ 1.042,00
	Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	€ 706,00
	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.	€ 2.574,00
	Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997	€ 597,00
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999	€ 975,00
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001	€ 573,00
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001	€ 462,00
	Art. 4 c. 1 C.C.N.L. 9.5.2006 – 0,5% Monte salari 2003	€ 498,00
C.C.N.L. 9.5.2006		
C.C.N.L. 11/04/2008	Art. 8 c.2 C.C.N.L. 11/04/2008 – 0,6% Monte salari 2005	€ 673,00
TOTALE (Importo convenzionale)		€ 16.594,00
A detrarre per LED e progressioni orizzontali a tutto il 31.12.2010		13.009,00
A detrarre per indennità di comparto		2.051,00
Fondo effettivo risorse stabili		1.534,00



2) risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 del CCNL 22/01/2004, così composte:

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (EURO)
CCNL 01/04/1999	Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	€ 336,00
	TOTALE	€ 336,00

Le parti concordano di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici indicati nei seguenti articoli:

ART. 3

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA' DI RISCHIO e INDENNITA' DISAGIO

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000, è corrisposta:
- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio; In tale contesto viene attribuita all'esecutore tecnico manutentivo cat. B).
 - b) è quantificata in complessivi €. 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);
 - c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio.

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo Professionale	N. Addetti	Somma Prevista
ESECUTORE TECNICO CAT. B	1	€. 360,00

Totale indennità rischio: euro 360,00

INDENNITA' DISAGIO a favore del personale tecnico manutentivo e di vigilanza (n. 2 unità) come segue:

€ 372,00 da destinare ad entrambe le unità per il periodo 01/01/2011/31.12.2011 limitatamente ai mesi di gennaio, febbraio e dicembre e riferita ad attività di pronto intervento in caso di nevicata e/o altre emergenze riconducibili al settore della protezione civile.

€ 360,00 al solo agente P.M. cat. C in relazione al disagio derivante dalla differente articolazione di orario rispetto alla generalità degli uffici scaturente dalla necessità di assicurare il servizio di guida dello scuolabus per il trasporto alunni della scuola materna ed elementare. L'indennità è corrisposta in misura intera e in modo forfettario in relazione all'espletamento del servizio per l'intero anno solare. In caso di assenze dal servizio del dipendente avente titolo per frazioni superiori a 15 giorni, il compenso verrà proporzionalmente ridotto e attribuito all'esecutore di cat B che che assicurerà il servizio.



3

Art. 4

**UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DI COMPENSI
DESTINATI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.**

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, si destinano per l'anno in corso risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'importo pari a € **442,00**. Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2011:

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2011		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio	13.009,00
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 (rischio e disagio)	1.092,00
C.C.N.L. 22/01/2004	Indennità comparto	2.051,00
TOTALE		16.152,00
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	442,00
	TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI	16.594,00

ART. 5

Utilizzo delle Risorse Variabili

Le parti convengono di destinare le risorse variabili al finanziamento dei seguenti istituti:

- **per produttività ed il miglioramento dei servizi :**

Le risorse complessivamente disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono, quindi, quantificate complessivamente in € **778,00** così composte:


- € **442,00** derivanti dall'impiego di risorse stabili
- € **336,00** derivanti dall'impiego di risorse variabili.

ART. 6

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE - ANNO 2011

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente destinate al finanziamento del fondo per le risorse umane e della produttività nonché del lavoro straordinario **stanziato** per l'anno 2011

Descrizione spesa	Importo (euro)
Risorse decentrate stabili	16.594,00
Risorse decentrate variabili	336,00
Totale costo contrattaz. coll. decentrata	16.930,00
Fondo Lavoro straordinario	1.574,00
Totale generale	18.504,00





**Art. 7
NORMA FINALE**

In merito ai criteri per l'erogazione delle risorse destinate ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi si richiama la metodologia di valutazione della performance approvata con deliberazione G.C. n. 20 del 05/05/2011.

Per l'Amministrazione:


Segretario Comunale



Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali:


FP CGIL

CISL FP



Per le Organizzazioni Sindacali Locali:

CISL FP



COMUNE DI VALMACCA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Oggetto: Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente per l'annualità economica 2011 - **Relazione tecnico - finanziaria ed illustrativa.**

PREMESSA

- a seguito della sottoscrizione, in data 11/04/2008, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006-2007, si era proceduto, in data 10/07/2008, alla stipula del CCDI relativamente all'annualità economica 2008;
- in data 10/12/2009 e in data 18/10/2010, si è provveduto alla stipula dei CCDI, rispettivamente, per l'annualità economica 2009 e per l'annualità economica 2010;
- a seguito del "blocco" del rinnovo della contrattazione nazionale per il triennio 2010/2012, disposto dall'art. 9 comma 17 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e prorogato sino al 2014 con la successiva normativa nazionale in materia finanziaria, la contrattazione collettiva decentrata integrativa, anche per l'anno 2011 potrà svolgersi esclusivamente per la ripartizione annuale del fondo per le risorse decentrate;

Con deliberazione n. 42 del 30/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha fornito alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo:

- 1) in ordine alla costituzione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2011, si deve tener conto di quanto previsto all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 il quale dispone che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*. In conseguenza di quanto sopra esplicitato, il fondo convenzionale delle risorse stabili deve essere confermato nello stesso importo dell'anno 2010 e quindi in € 16.594,00, mentre il fondo effettivo disponibile da utilizzare, al netto degli istituti obbligatori automatici già consolidati (LED, progressioni acquisite e indennità di comparto) è confermato in € 1.534,00, somma che non potrà essere incrementata per effetto della succitata previsione di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;
- 2) per i criteri e fattori di valutazione ai fini dell'attribuzione del premio incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi si richiamano quelli contenuti nel CCDI anno 2009;
- 3) viene altresì confermato il mantenimento degli istituti contrattuali vigenti quali indennità di rischio e disagio;
- 4) in ordine alle progressioni economiche orizzontali, le stesse risultano, di fatto, inibite dalla disposizione di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010; in sede di Circolare MEF n. 12 - prot. n. 0035819 - del 15/04/2011, è stata considerata ammissibile la programmazione di progressioni economiche orizzontali con relativa quantificazione degli oneri finanziari, rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013 e attribuendo gli effetti economici solo a

decorrere dal 01/01/2014. Oltre alla circostanza che le PEO sono istituti di carattere economico con riferimento ai quali ha poco senso il riconoscimento di benefici in termini solamente giuridici, la scelta più congrua appare quella di non immobilizzare risorse che, invece, possono essere utilizzate in modo immediato per incentivare il personale attraverso istituti, in modo particolare quello della produttività, che non sono oggetto del blocco delle retribuzioni di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. Peraltro, a seguito di quanto disposto dall'art. 16 comma 1 lettera b) del D.L. n. 98/2011 è possibile che il blocco delle retribuzioni venga prorogato al 31/12/2014, con ciò determinando una maggiore durata del periodo di immobilizzazione delle risorse decentrate;

- 5) tendere, per quanto più possibile, all'attribuzione della prevalenza delle risorse all'incentivazione della produttività, essendo tale istituto direttamente e strettamente connesso al conseguimento degli obiettivi dell'Ente.

A seguito delle linee di indirizzo come sopra formulate dalla Giunta Comunale ed in conformità alle stesse, il Segretario Comunale/responsabile servizio gestione giuridica del personale, tenuto conto che la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2011, effettuata con determinazione Segr. Com. n. 6/2011, risulta conforme alle norme di legge in materia oltre che alle linee di indirizzo successivamente emanate dalla G.C. con la deliberazione sopra citata, ha avviato il negoziato, convocando, con nota prot. n.2818 del 27.10.2011 la parte sindacale, per il giorno 10 novembre 2011 ore 13.00. Nella medesima data, la parte datoriale pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di CCDI del personale non dirigente per l'annualità economica 2011.

COERENZA TRA LINEE DI INDIRIZZO DELLA G.C. E CONTENUTO IPOTESI DI CCDI

a) L'importo complessivo del fondo è stato determinato nella rigorosa osservanza di quanto prescritto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010.

b) I criteri e fattori di valutazione ai fini dell'attribuzione del premio incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi, per i quali, in sede di deliberazione G.C. n. 42/2011, era stato effettuato, per mero refuso, il richiamo a quelli contenuti nel CCDI 2009, sono, invece, quelli risultanti, a seguito dell'intervenuto adeguamento alle previsioni del D.lgs. n. 150/2009, dalla deliberazione G.C. n. 20 del 05/05/2011 (vedasi previsione di cui all'art. 7 dell'ipotesi di CCDI 2011). Si precisa, inoltre, che gli obiettivi assegnati al personale destinatario del premio incentivante sono già stati definiti con deliberazione G.C. n. 30/2011.

c) Sono stati mantenuti gli istituti contrattuali vigenti quali indennità di rischio e disagio, con un'unica modifica non avente riflessi economici, intesa a ricondurre all'istituto dell'indennità per attività disagiata quella collegata all'attività di guida scuolabus che comporta una differenziata articolazione di orario.

d) Nessuna somma è stata accantonata per progressioni economiche orizzontali.

CONTENUTI QUALIFICANTI AI FINI DEL CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE

- Con deliberazione G.C. n. 8/2011 sono state apportate al regolamento comunale di organizzazione, le modifiche necessarie ad adeguare le previsioni regolamentari alle norme di cui al D.lgs. n. 150/2009. In conseguenza degli adeguamenti regolamentari come sopra disposti, è stato, tra l'altro, istituito in forma monocratica l'Organismo Indipendente di Valutazione, successivamente nominato con decreto sindacale n. 3/2011.
- Con deliberazione G.C. n. 20/2011 è stata approvata la metodologia di valutazione della performance individuale del personale dipendente (n. 2 unità) non titolare di posizione organizzativa, metodologia coerente con i principi contenuti nel D.lgs. n.- 150/2009.
- La determinazione del fondo per l'annualità 2011 è resa chiara attraverso apposite tabelle in cui viene indicata, voce per voce, la norma contrattuale di riferimento.
- L'utilizzo del fondo è trattato in modo distinto tra risorse stabili e risorse variabili, rendendo più agevole il controllo sul rispetto dei vincoli imposti dalla normativa contrattuale.
- Nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 150/2009, si è tra l'altro, provveduto, con riferimento all'anno 2010, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*", del CCDI stipulato il 27/07/2010, della tabella 15 e della scheda informativa 2 del conto annuale 2010, della metodologia di valutazione del personale dipendente, del piano obiettivi, dell'ammontare dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti al personale, del grado di differenziazione nell'utilizzo del sistema premiante con riferimento a tutto il personale dipendente, incluso quello titolare di posizione organizzativa.
- Data l'esiguità del fondo disponibile, che non consente un ampio ventaglio di scelte, la destinazione delle risorse ha ricalcato quella seguita nel decorso anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA

Premesso che il Comune di Valmacca non trovasi né in condizioni di dissesto né in condizioni strutturalmente deficitarie, i costi derivanti dalla contrattazione decentrata annualità 2011 come riportati nell'art. 6 dell'ipotesi di CCDI siglata in data 10/11/2011 sono previsti e trovano copertura nel bilancio di previsione 2011 approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 18.04.2011 ed esecutivo ai sensi di legge. Successivamente alla sottoscrizione definitiva del contratto, la relativa somma sarà impegnata con apposita determinazione. Le somme relative ai vari istituti economici, una volta verificatisi i presupposti contrattuali per l'erogazione, saranno liquidate con apposite, motivate determinazioni.

CONSIDERAZIONI FINALI

La presente relazione intende ottemperare al disposto di cui all'art. 40 comma 3 - sexies del D.lgs. n. 165/2001, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 7/2010, pubblicata sulla G.U. n. 163 del 15/07/2010.

La norma di cui all'art. 40 comma 3 sexies del D.lgs. n. 165/2001, nel testo novellato dall'art. 54 del D.lgs. n. 150/2009, prevede, a corredo di ogni contratto integrativo, oltre ad una relazione tecnico-finanziaria (che, del resto, viene qualificata come "*Relazione illustrativa tecnico/finanziaria*" dall'art. 5 comma 3 del CCNL Comparto Regione Autonomie Locali del 31/03/1999), anche una relazione illustrativa con utilizzo di modelli appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze. Come specificato al paragrafo 3 lettera A) della precitata Circolare n. 7/2010, nelle more che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, predisponga gli appositi schemi sulla base dei quali redigere le relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, viene data attuazione al disposto normativo, utilizzando, come già nei decorsi anni, il presente schema a suo tempo consigliato dall'ARAN, ritenendo che le notizie e i dati contenuti nella presente relazione tecnico finanziaria illustrino in modo sufficiente i contenuti dell'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente per l'annualità economica 2011.

Valmacca, 21/11/2011

**Il Presidente della Delegazione trattante
di parte pubblica**




**Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Angela IANNELLO)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angela Iannello", written over the printed name.

**La Responsabile del servizio
finanziario membro della delegazione
trattante di parte pubblica
(Rag. Luigina TOSETTI)**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigina Tosetti", written over the printed name.



Comune di Valmacca
Provincia di Alessandria

Il Revisore dei Conti

ha preso in esame l'ipotesi di CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO del personale non dirigente del Comune di VALMACCA per l'annualità economica 2011, così come convenuto tra le delegazioni trattanti nell'incontro del 10 novembre 2011, tenutosi presso la sede dell'Ente.

VISTO il CCNL dell'01.04.99 che prevede, all'articolo 5, terzo comma, così come modificato dall'articolo 4, del CCNL 2002-2005 del 22.01.04: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto".

VISTO l'articolo 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in virtù del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

PRESO ATTO della Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa predisposta dal SEGRETARIO e dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

ATTESO che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente.

RILEVATO che questo Ente non si trova in situazione di dissesto e neppure di *deficit* strutturale.

DATO ATTO, che il costo complessivo della contrattazione trova copertura nel Bilancio di previsione 2011.

Contrattazione Decentrata Integrativa anno 2011Parere del Revisore dei Conti

TENUTO CONTO che la gestione del fondo delle risorse decentrate (in particolare la parte variabile) è direttamente collegata con il rispetto dei limiti sul contenimento della spesa di personale.

ATTESO che risulta rispettato il limite di spesa di cui al comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

ATTESO, altresì, che l'importo complessivo del fondo 2011 è stato determinato nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per effetto del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" come risulta dalla documentazione allegata (tabelle riepilogative di costituzione/destinazione del Fondo risorse decentrate 2011).

RITENUTO, pertanto, che i costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e coerenti con le prescrizioni del CCNL.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla sopra indicata l'ipotesi di CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO del personale non dirigente del Comune di VALMACCA per l'annualità economica 2011.

Valmacca, 23 novembre 2011

